

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1892

M 48571

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1892

ALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

IL DI 4 GENNAIO




ROMA
TIPOGRAFIA ITALIANA

Via Venti Settembre, 122

—
1892.

PAROLE PRONUNCIATE DAL PROCURATORE GENERALE

SENATORE FRANCESCO AURITI



ECCELLENZA, SIGNORI:

Altre cure mi hanno tolto, non senza mio dolore, di potervi leggere quest'anno il Discorso inaugurale de' nostri lavori. Un valoroso collega compirà l'ufficio commesso a me dalla legge.

Ma a me non è dato assistere a questa solenne adunanza, senza levarmi per dare un omaggio di riverenza e di affetto all'illustre Capo di questa Magistratura Suprema, che dall'altissimo seggio, vuoto lo scorso anno (1), modera la vita intima delle cose della giustizia.

Nè è d'uopo dir altro, poichè l'elogio di lui non si affida alla parola fugace d'una orazione che domani sarà obliata, ma è scolpita in un monumento non perituro, negli atti di una vita spesa nei più alti uffici in servizio della patria, e la storia di quella vita è a tutti nota, nè ha bisogno di essere ricordata.

E un altro saluto io debbo rivolgere dall'intimo dell'animo a tutta la magistratura italiana. Questa magistratura povera, mal retribuita, in una società cu-

(1) Nel passato anno accennando a quel seggio vuoto, dissi sul Primo Presidente Senatore Miraglia, rapito alla Corte per la legge dell'età, le lodi dovute a quell'eminente magistrato, a cui rivolgo anche una volta un saluto riverente.

pida di subiti guadagni, spesso oppressa dal lavoro, sempre fiera nell' adempimento del dovere, ah! vede sovente esserle conteso finanche il compenso morale del plauso che l' è dovuto.

E' forse difendere l' indipendenza della magistratura che pur si ama, dicendola violata dai Ministri? Ma il dubbio che sospetta i Ministri di sacrilego attentato alla indipendenza della magistratura, più che i Ministri offende i magistrati, i quali non hanno conosciuto mai, nè mai avrebbero tollerato l' oltraggio di ree lusinghe o di audaci violenze.

E che? non abbiamo visto sortire dalla curia tanti uomini eminenti per pigliare i sigilli dello Stato, ed essere essi i più gelosi custodi della dignità e della libertà dell'ordine giudiziario? Non vediamo ogni giorno i magistrati tanto più impassibili e sereni in quanto sono chiamati a decidere le grandi lotte che si combattono tra oratori ex-ministri?

Questo mutuo rispetto del foro e della magistratura onora entrambi gli ordini; deh! serbiamo il nobile orgoglio di sentirci affratellati verso una meta comunè.

Da quelli che più amaro la patria, da quelli che sono più teneri della indipendenza della magistratura chiede questa un giudizio equanime, che la sorregga, che la incoraggi, che pur vedendola forte, la faccia più salda e sicura di sè, che renda impossibili quei casi deplorabili per cui vedesi un onesto imbarazzarsi, vacillare, confondersi per scrupolo pauroso nell' estimazione de' dritti della difesa.

E gli eroi, i martiri del dovere sono così facilmente obliati? Ombra onorata di Francesco Pantanetti, sul cui feretro versai or ora lagrime che sgorgavano dal cuore, di' tu come un magistrato dotto, integerrimo, oppresso da sventure domestiche, minacciato di morte per più anni da morbo inesorabile, può stare sempre

al suo posto, dare tutta la sua vita, la sua anima all'opera della giustizia, morire povero, lasciare nella desolazione la famiglia, a cui non abbiamo potuto dare altro conforto che quelle sterili lagrime.

E tu, Emilio Donzelli, anima candida intemerata, di' tu se davvero ci sono uomini, per cui la sapienza è culto amoroso e trepido della giustizia, quasi a divinità gelosa che vuole l'uomo tutto a sè; di' tu se ci sono magistrati pe' quali le ansie del dubbio, le sollecitudini inquiete per chiarire le oscurità del dritto e le ambagi del fatto, il sospetto di non avere usato diligenza che bastasse, di aver forse errato qualche volta, possono destare apprensioni che non sentirono innanzi alla morte sul campo di battaglia, possono dare un tormento da far desiderare, da far chiedere e ottenere il ritorno alla vita privata.

Colleghi diletteggiosi della Corte di Cassazione di Roma. Dal romito asilo, dalla tomba dei nostri cari, (e tanti ce ne furono tolti in questi anni!) viene una voce che c'incoraggia; nel santuario della nostra coscienza c'è quella divina consolazione del dovere adempiuto, che nessuna potenza al mondo ci potrà rapire.

Ma chi può avere questa intenzione di rapircela? Nè, questa eletta adunanza sarà lieta di tributarvi il conforto del suo benevolo suffragio.

DISCORSO PRONUNCIATO DAL SOSTITUTO PROC. GENERALE

COMMENDATORE ISIDORO BROGGI

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE,
ECCELLENZE, SIGNORI.

Chiamato dall'illustre Capo del Pubblico Ministero all'altissimo onore di farvi la rassegna de' lavori compiuti nell'anno 1891, non posso nascondervi la mia grande trepidazione, sapendo a quali e quante gradite impressioni vi aveste abituati la cerimonia che oggi si rinnovella. A' discorsi brillanti ed eruditi del non mai abbastanza compianto comm. De Falco, ed alla parola incisiva per quanto dotta del comm. Auriti, succede ora la mia, troppo meschino strumento allo altissimo tema. Io mi studierò di rendervela meno discara, facendovela udire pel minor tempo possibile, e giacchè non posso sorgere all'altezza dell'argomento, cercherò di abbassar questo, acciocchè quanto più possa si accosti alla pochezza mia.

Però, prima d'incominciare questa rassegna, credo farmi interprete del pensiero di tutti voi nel mandare un riverente saluto al Primo Presidente di questa Corte, al comm. Giuseppe Miraglia, che colpito dalla inesorabile legge organica si è ritirato nel gennaio scorso nella vita privata, lasciando a noi caro ricordo del suo carattere, e della sua grande dottrina, la quale dura, e durerà trasfusa nella vita non peritura

di questa, che è la più giovine delle Corti di Cassazione del Regno. Il Governo del Re, a colmare il vuoto che il sapiente magistrato lasciava tra noi, con savio consiglio ha chiamato dalla lontana Torino il comm. Eula, altra illustrazione della nostra magistratura, che noi salutiamo come il continuatore delle nobili tradizioni di questa Corte di Cassazione, e come colui che saprà sempre tenerne alto il prestigio per la sua grande autorità e dottrina.

Il nuovo Codice penale, che è suggello e corona dell'unità della patria, entra già nel terzo anno di sua vita, e mentre i più autorevoli giureconsulti del Belgio, della Germania e dell'Inghilterra, per tacere di altri, lo qualificano un monumento di sapienza giuridica, degno del nome italiano, destinato a disputar la palma a tutti i saggi legislatori che lo hanno preceduto, e non secondo a nessuno in Europa per eccellenza tecnica, e per l'altezza delle vedute morali, non sono mancati i detrattori, i quali han levato il grido d'allarme, dicendolo non solo mite nella punizione, ma che lascia molta latitudine allo arbitrio del magistrato nella applicazione della pena. Il detto Codice, avendo distinti i fatti punibili per la loro intrinseca natura in delitti e contravvenzioni, ha specificati per ciascun tipo di reato gli elementi costitutivi, e quelle modalità che si potevano formulare in termini razionali, lasciando all'arbitrio del magistrato l'applicazione in concreto di certi concetti giuridici, come la scalata, la notte, il danno rilevante o lieve e simili; ha posto poi nelle pene comminate una latitudine da potersi adattare alla indefinibile varietà dei singoli casi, demandando a buon dritto al criterio del magistrato che dentro certi confini ben determinati, ma non angusti, spazii per l'equa estimazione de' fatti particolari. Però questo aumento di potere, che trova il suo correttivo morale nella maggiore responsabilità data alla

magistratura italiana, non è un comodo ricettacolo in cui possono adagiarsi a beneplacito i benigni, ed i severi, ma è l'ingresso in un campo consacrato dalla legge, il quale se lascia una grande latitudine nell'apprezzamento dei singoli fatti, l'ha circoscritta però in dati e, determinati confini. — Difatti, dopo l'applicazione fatta del nuovo Codice nei due anni trascorsi possiamo affermare, senza tema di esser contraddetti, che esso risponde più di quello che non fosse il Codice del 1859, alla proporzione tra il fatto con le sue svariate modalità, e la pena; imperocchè dovendo per attenuanti, minoranti, o scusanti diminuirsi la pena per gradi si giungeva, imperando il Codice del 59, tanto spesso alla applicazione di una pena minima, che talvolta rappresentava una irrisione della giustizia, nel mentre pel nuovo codice, dovendo la discensione farsi per quozienti di una metà, di un terzo, di un sesto, rimane sempre una pena proporzionata, che più risponde al fatto delittuoso — ond'è che nell'applicare il nuovo, o l'abolito Codice in base al 2° comma dell'art. 2, si è dovuto constatare che l'abolito è riuscito quasi sempre più favorevole all'imputato. Questo fatto, fondato sull'esperienza, prova eloquentemente come la fatta censura di essere il nuovo Codice improntato a soverchia mitezza, se si eccettuano i delitti contro la proprietà, che il passato codice puniva con aberrante severità, non ha fondamento di sorta. Nè ha fondamento altresì l'altra censura che il nuovo codice lascia al magistrato una grande latitudine nell'applicazione delle pene, perocchè a citare un esempio si prova come i confini segnati alla detta latitudine sono tali da non lasciarlo trascendere. Era proprio uno scandalo che nelle provincie meridionali, ove l'omicidio volontario si puniva con 20 anni di lavori forzati, per l'ammissione del solo beneficio delle attenuanti generiche, che si accordavano talvolta dalla giuria senza criterio, e quasi per

esercitare un dritto di grazia, la pena, dovendo diminuirsi di un grado, si poteva giungere fino a 10 anni. Col nuovo codice invece, essendosi stabilito che per le attenuanti la pena si diminuisce di un sesto, anco a partire dal minimo, 18 anni, il giudice non può infliggere meno di 15 anni di reclusione.

Ralleghiamoci adunque col nuovo legislatore, che abolendo per la diminuzione o l'aumento il sistema de' gradi, vi ha sostituito il sistema de' quozienti, il quale meglio risponde a proporzionare il fatto con la pena.

La Cassazione romana, prescelta fra tutte le altre, alla gravissima responsabilità di unica Corte regolatrice dell'applicazione del nuovo Codice penale italiano ha assunto un grave e difficile compito, pel quale, è inutile il dissimularlo, occorre un' opera assidua, meditata e sapiente. E voi avete già incominciata quest' opera con frutto non inferiore alla comune legittima aspettazione.

Innanzi la 1^a Sezione penale pendevano al 31 dicembre 1890 422 ricorsi avverso sentenze di Corti di Assise e di Sezione di Accusa, che si riferivano a 338 *procedimenti*. Ne sopravvennero nel corso dell'anno 2162 con 1685 processi, sicchè si ebbe un totale di 2584 *ricorsi*. Di questi ne furono spediti 2150, cioè 835 perchè dichiarati inammissibili, o per rinunzia o per estinzione dell'azione penale, 1175 per rigetto, e 140 per annullamento; di talchè i pendenti vengono rappresentati dal n. di 434 con 356 processi. Questa pendenza è di una piccola frazione maggiore di quella del trascorso anno, ma non prova che minore sia stato il lavoro compiuto dalla detta sezione, perchè mentre nel 1890 i ricorsi spediti furono 2133, nel 1891 sono stati 2150, cioè 17 in più. Oltre a ciò la 1^a Sezione ha provveduto sopra 26 domande di remissione di cause per motivi di legittima suspicione o di pubblica sicu-

rezza, accogliendone 18 e respingendone 8, mentre nel trascorso anno provvide su sole 16 domandè. Ha definito altresì 287 conflitti, restandone pendenti soli 28, nel mentre nel 1890 ne aveva definiti 243, cioè 44 in meno.

Davanti la 2^a Sezione penale, più che doppia in numero di componenti, pendevano al 31 dicembre 1890, 798 ricorsi, che mettevano capo a 694 procedimenti; ne sopravvennero nel 1891, 9484 con 7130 procedimenti, sicchè si ebbe un totale di 10.282, dei quali essendone stati spediti 9433, cioè 229 per rinunzia od estinzione dell'azione penale, 4857 per inammissibilità, 3738 per rigetto e 615 per annullamento, restano pendenti 843 ricorsi con 771 procedimenti. Questa rimanenza, che è di soli 77 in più di quella del passato anno, non è conseguenza del minor lavoro compiuto dalla Sezione, perocchè, se nel 1890 spedì 7757 ricorsi, nel 1891 ne ha spediti 9439, cioè 1782 in più, ciò che dimostra ancora una volta come la 2^a Sezione ha compiuto un lavoro veramente immane, e degno di tutta la considerazione.

Soffermandoci a questi risultati statistici del grave lavoro compiuto dalle due sezioni penali, molte e gravi considerazioni si presentano alla mente, le quali mal potrebbero lasciarsi inosservate.

La prima fra queste è il numero cresciuto dei ricorsi; ma ciò non debbe impensierire, non essendo indice della cresciuta criminalità, imperocchè la differenza in più che si osserva nei ricorsi debbe attribuirsi al fatto che la presente statistica, a differenza dei passati anni, è formata in base alle nuove istruzioni ministeriali, sul numero effettivo dei ricorsi presentati, ciò ch'è più logico, e ad un tempo esatto, e non come si faceva per lo innanzi sul numero dei procedimenti; e siccome in ciascuno di questi potevano esservi più

ricorsi, è naturale che il numero dei medesimi si presenti maggiore.

Che anzi, fatto un parallelo tra i ricorsi che si presentavano dinanzi le Cassazioni separate, in rapporto ai procedimenti, e quelli che si presentano dinanzi la Cassazione unica, si ha un numero assai minore; — difatti, nel 1888 si presentarono alle Cassazioni separate 10199 ricorsi, mentre dinanzi la Cassazione unica quest'anno se ne sono presentati 8815, cioè 1384 in meno; e la ragione di questa diminuzione, che speriamo si faccia sempre maggiore, vuolsi attribuire principalmente a vostro merito, imperocchè se prima si ricorreva spesso alle singole Cassazioni, non già perchè si riteneva ingiusto il pronunziato del magistrato, ma per allontanare e ritardare il giorno della espiazione della pena, oggi un tale scopo è frustrato, osservandosi che dal giorno della pronunziata della sentenza alla decisione del ricorso non si frappone che un tempo assai breve, d'onde la quasi inutilità di questo nuovo trovato, che si presentava con le apparenze della legalità per ritardare la espiazione della pena.

Vuolsi ancora aggiungere che il numero dei ricorsi che rimangono pendenti alla fine dell'anno è minore presso la Cassazione unica di quello che nol fosse presso le Cassazioni separate, difatti, presso queste nel 1888 rimasero pendenti 2308 procedimenti; mentre nella Cassazione unica non ne sono rimasti che soli 1127, cioè 1181 in meno.

La seconda osservazione che sorge dall'esame di quelle cifre può riguardare il gran numero dei ricorsi decisi. Potrebbero i meno accorti trarne argomento o di lesa difesa, o di non seria discussione, ma sarebbe ingiusto l'un sospetto, mal fondato l'altro.

Qui in queste aule non è stata mai impedita o ristretta la pienezza e la libertà della difesa — Vero è che nelle cause penali non di rado è mancato l'ufficio

di difensore, ma non è stato già difetto della Corte, la quale in mancanza di difensore di fiducia, si è affrettata a designare quello di ufficio. E se mi è permesso rivolgere una raccomandazione agli illustri, e specialmente ai giovani avvocati di questo Foro, gli è appunto quella di essere ancora più frequenti e volenterosi a prestare il soccorso della loro difesa nello esperimento supremo delle ragioni e delle speranze di un condannato, ricordando che è antica gloria italiana quest'opera prestantissima della difesa officiosa, la quale è bene non vada spenta, e che rimanga fra noi, siccome era fra i padri nostri.

Quanto poi allo studio ed alla diligenza posta nell'esame di ogni minima causa ne fan prova le stesse sentenze vostre. Il segreto quindi del grande numero degli affari spediti sta posto nella saggia distribuzione della trattazione delle cause, il cui merito risale a coloro che hanno presiedute le sezioni, mercoè cui, riuniti in un giorno, ed in una udienza medesima tutti i ricorsi che si fondavano sullo stesso motivo, e davano luogo alla medesima questione, non vi è stato mestieri che di un solo esame: e parte ancora nella natura stessa delle questioni trattate, imperocchè le inammissibilità e le decadenze dei ricorsi che comprendono più della metà del lavoro della Corte, se richiegono paziente esame da parte dei relatori per verificarne le condizioni, danno di rado luogo a lunghe discussioni nel collegio.

Altra osservazione è il confronto fra gli annullamenti ed i rigetti, e fra gli annullamenti ed i ricorsi rigettati o dichiarati inammissibili.

La 1^a sezione avendo dichiarato inammissibili 761 ricorsi, rigettati 1175 ed annullati 140, si ha che su 100 ricorsi i rigettati, dopo l'esame in merito, furono 89 e 35, e gli annullati 10 e 65, ciò che costituisce il rapporto dell'otto ad 1; e presi insieme i rigettati in me-

rito, ed i rigettati per inammissibilità, su 100 ricorsi, i rigettati furono 93 26, e gli annullati 6 74.

Parimenti la 2^a Sezione avendo dichiarati inammissibili 4857 ricorsi, rigettati 3738, ed annullati 615, si ha che su 100 ricorsi i rigettati in merito furono 85 e 87, gli annullati 14 e 13; mentre presi insieme i rigettati e gli inammissibili sono nella proporzione del 93 e 32 per 100, e gli annullati del 6 e 68.

Comprendo che ai desiderosi dei facili annullamenti può sembrare assai scarso il numero di quelli profferiti da questa Corte, ed eccessivo invece il numero dei rigettati, ma chi spinga le indagini alle statistiche delle altre Corti di Cassazione facilmente scorgerà non essere gran fatto dissimili i risultati di questa da quelli delle altre. E difatti, se interroghiamo la statistica delle diverse Cassazioni che erano in Italia nel 1888, ci sarà facile il vedere come i rigettati erano nella misura dell'87 e 95 per cento, e gli annullati del 12 e 5. Se quella del Belgio, troviamo che gli annullamenti sono del 4 e 29 per 100 ed i rigettati del 95 e 71. Se quella della Francia gli annullamenti sono del 10 e 81 per 100, mentre i rigettati del 89 e 19.

Bastano questi confronti per concludere che ingiustamente si dice che questa Corte di Cassazione dovrebbe *addimandarsi de' rigetti*, imperocchè non è vero che essa rigetti in misura differente di quello che facevano le diverse Cassazioni esistenti nel regno di Italia, e che fanno quelle del Belgio e della Francia, le sole che più si avvicinano alla nostra. E ciò senza considerare che in Francia, ove la popolazione è superiore a quella d'Italia di parecchi milioni, i ricorsi in materia penale sono di molto inferiori, e nel 1888 non superarono i 1549; mentre presso di noi è costume di ricorrere contro quasi tutte le sentenze di condanna per effetto di quelle due umanissime disposizioni del Codice penale e di procedura, che non

si trovano nel Codice francese, che fanno decorrere la pena dal giorno dell'arresto, e che non permettono sia peggiorata nel giudizio di rinvio la sorte dei ricorrenti; d'onde la conseguenza che i ricorsi non sono ponderati, ma fatti solo per ricorrere, e nello scopo soltanto di ritardare per quanto è possibile la espiazione della pena, perlochè i rigettati dovrebbero essere in numero assai maggiore di quel che oggi sono.

Questo fatto fondato sulla statistica, ch'è la scienza dei fatti, dovrebbe bastare a convincere che la Cassazione unica penale non solo ha fatto diminuire i ricorsi, ma ne affretta con sollecitudine la definizione, ciò che torna a grande utilità della giustizia.

Esposto così il vostro lavoro per quantità esaminiamolo, e vagliamolo nelle parti più importanti per qualità.

Più che il testo del Codice penale, informato a' principii razionali e derivato dalle patrie tradizioni scientifiche, rispecchiate nella lunga e matura opera di preparazione, hanno dato materia a spinosi problemi le disposizioni transitorie di coordinamento per l'indole loro di temperamenti equitativi, per la necessità della trasformazione di tutto un sistema vasto e complesso, fondato sulla tripartizione de' reati, e per la difficoltà di ben determinare i confini assegnati alla retroattività delle disposizioni penali più benigne.

Uno dei problemi più difficili a risolvere, tolta la distinzione di crimini e delitti, era la determinazione delle competenze. Fatta eccezione di pochi reati d'indole politica, in cui l'intervento de' giurati è garanzia costituzionale, si coordinò la designazione della competenza coi criterii della quantità della pena. Perlochè furono demandati alla cognizione della Corte di Assise, oltre i reati indicati nei primi quattro numeri dell'art. 9 della Procedura penale modificato per ragione di qualità, quegli altri delitti che per la loro gra-

vità richiedessero questa forma più solenne di giudizio, gravità che fu desunta dal doppio criterio, sia dal minimo della pena di reclusione, o di detenzione non inferiore a 5 anni, sia dal massimo superiore ai 10 anni. Parimenti, abolito l'istituto della correzionalizzazione, che fu reputato costituire una delle più gravi conseguenze, e necessità del sistema della tripartizione, fu demandata ai Tribunali penali la cognizione de' reati non compresi negli art. 9 e 11, cioè quei delitti e contravvenzioni che non erano di competenza della Corte di Assise o del Pretore.

Ora la competenza determinandosi dalla gravità della pena applicabile, si è presentato al vostro esame un caso di natura transitoria la cui soluzione non era contemplata. Punendosi dal nuovo Codice un delitto, quale la calunnia, con pena più grave che dall'abolito, è indubitato per l'art. 2 del Codice Penale, che essendo detto delitto consumato sotto l'impero del Codice abolito, questo debba applicarsi, e punirsi il delitto con la pena più mite stabilita dal Codice che era la legge del tempo. Però nei rapporti della competenza, essendo pel nuovo Codice detto delitto di competenza della Corte di assise, si è disputato se dovendo applicarsi la pena stabilita dal Codice abolito doveva per questo solo fatto declinarsi dalle regole generali della nuova competenza, e modellarsi questa alla pena più mite da infliggere.

Questa Corte di Cassazione con varii pronunciati, ispirandosi alla gravità del reato riconosciuta dal nuovo legislatore, ed al principio che il nuovo sistema di competenza, per quanto su diversi criterii basato, non cessa di essere un fatto ordinato dal legislatore per ragioni di pubblico ordine, e di opportunità, per cui, come legge giurisdizionale in ogni sua parte debba entrar subito in esecuzione, ebbe a stabilire seguirsi il principio generale, e rinviare alla competenza delle

Assise il giudizio, comunque questa, perchè il delitto era stato commesso sotto l'impero dell'abolito Codice, dovesse applicare una pena di competenza del Tribunale Penale: e ciò anche perchè l'articolo 44 delle disposizioni transitorie stabilisce, che, le cause penali anteriori, nelle quali sia già stato emanato decreto di citazione all'udienza, o sentenza od ordinanza di rinvio al giudizio, siano portate davanti l'autorità giudiziaria competente secondo gli articoli 9, 10 e 11 della Procedura Penale modificati.

Ma poscia meglio ripensando, anco perchè la seguita giurisprudenza era stata l'obbietto di contrarie osservazioni, ha fermato e seguito il principio opposto, e ciò sulla considerazione che gli articoli 9, 10 e 11 parlando di *legge in generale* vengono a comprendere in questo concetto anche la legge anteriore nei casi in cui questa debbasi, eccezionalmente come più mite, applicare, sicchè in questi casi la competenza va determinata a termini della legge anteriore in virtù dei detti articoli combinati 44, 9, 10 e 11 delle disposizioni transitorie, come la legge da applicarsi.

A questa dottrina è rimasta fedele la Corte di Cassazione, e pare voglia seguirla ne' suoi pronunciati.

Rinviato sotto l'impero dell'abolito codice un imputato dinanzi alla Corte d'assise e condannato in contumacia a pena criminale, laddove, perdurando in detta contumacia, il nuovo Codice punisce il delitto, per cui era stato condannato, con pena di competenza del Tribunale Penale, o rende di competenza di questo Tribunale il detto delitto, se arrestato il contumace, il giudizio in contraddittorio debbe farsi dinanzi alla Corte di assise alla quale era stato rinviato, ovvero debbe aver luogo il provvedimento di cui allo articolo 44 delle disposizioni transitorie per rinviarsi al Tribunale Penale competente? Tutta la questione poggia nella esatta interpretazione degli articoli 44 e

45 delle dette disposizioni transitorie, lumeggiate dal disposto contenuto nell'art. 543 alinea del Codice di Procedura Penale non modificato; e voi con parecchie decisioni avete sentenziato, che, considerandosi come non avvenuta la sentenza contumaciale appena il contumace perviene in potere della giustizia, e la sentenza di rinvio e l'atto di accusa, nonchè gli atti anteriori conservando il loro effetto, il giudizio contraddittorio debbe aver luogo innanzi il Tribunale Penale competente, pel chiaro disposto dell'art. 44, perchè eliminata la sentenza di condanna, e conservando tutto il loro effetto la sentenza di accusa e l'atto di accusa, si è proprio nel caso contemplato dal detto articolo 44. Nè si dica in contrario che il dibattimento penale si era già incominciato dinanzi l'assise, e si era perciò radicata la competenza, e quindi per l'art. 45 delle dette disposizioni transitorie doveva dinanzi la stessa continuarsi il dibattimento appena il contumace veniva arrestato, imperocchè se il giudizio in contumacia si era incominciato era però terminato con la sentenza di condanna, la quale con l'arresto del colpevole si considera come non avvenuta.

Le disposizioni transitorie, che costituiscono l'odierno diritto transitorio penale, non possono non lodarsi segnando un vero progresso nella legislazione, sia per l'applicazione dei principii, sia pei temperamenti nelle conseguenze. E' egli vero che lasciano qualche lacuna, ma ciò era nella natura delle cose, perocchè in materia penale non si possono emanare disposizioni transitorie così estese, come in materia civile. Non si tratta infatti nel giure transitorio penale di definire i vari diritti questi, i quali sono tanto molteplici quanto le relazioni private fra gli uomini, ma trattasi invece di applicare il generale concetto della legge penale più mite, confrontare cioè in ordine ai vari elementi della punizione, i differenti risultati a cui condurrebbe l'applicazione della

legge penale antica e della nuova ai singoli casi pratici onde discernere il risultato più mite. I quali casi e confronti, attesa l'infinita varietà delle combinazioni di maggiore rigore in un elemento di punizione, e di minore rigore in un altro elemento della stessa, secondo l'una e l'altra legge, non si possono nè a determinate categorie, e nè a molti e distinti generali principii ricondurre. Da qui le maggiori difficoltà per la magistratura chiamata ad applicarli: difficoltà che in parte avete affrontate e superate negli scorsi due anni, meritando il plauso dei più insigni giureconsulti che onorano l'Italia pel senno che quasi tutte informa le vostre decisioni.

L'articolo 2 del nuovo Codice contiene nel suo primo capoverso ciò che si legge in tutti i codici, cioè che nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato. Questo principio non ha offerto alcuna difficoltà nella sua pratica applicazione, essendo fondato sul dettato che la legge non dispone che per l'avvenire. Si aggiunge nel 2° capoverso l'altra massima altrettanto vera, eppure omessa da quasi tutte le altre legislazioni, che cioè la legge nuova, abolendo un reato riconosciuto dalla legge anteriore, rende impossibile la punizione per anteriori fatti, e toglie in pari tempo valore ed effetto alle precedenti sentenze di condanna. Da ultimo il terzo capoverso formula quell'altro non meno sicuro, e pacifico generale principio dell'applicazione della legge più mite fra la vecchia e la nuova che si sono succedute pendente il processo, principio già formulato da altre legislazioni, come dal decreto imperiale 23 luglio 1810, con cui vennero messi in vigore i Codici Criminali francesi, dal Codice penale belgico, dal Codice penale parmense, dal sardo, dal toscano, dall'austriaco, e da quello delle Due Sicilie e da altri ancora; se non che il legislatore ita-

liano l'ha formulato meglio degli altri, e propriamente in tutta la sua larghezza scientifica, imperocchè non limita al solo elemento *pena* il confronto fra la mitezza della legge penale anteriore e quella della nuova, ma lo riferisce a tutti gli elementi giuridici della punizione, cioè *a tutte le disposizioni* della legge. Però questo principio di retroattività non si applica che a' processi pendenti al tempo in che venne attuato il nuovo Codice Penale, cioè finchè *res est integra*. Avendo pronunciato il magistrato di appello, tuttochè penda il ricorso in cassazione, voi avete sentenziato che non può aver luogo l'applicazione della pena più mite stabilita dalla legge sopravvenuta, a menochè non si tratti della esistenza dell'azione penale, nel qual caso, mancando le condizioni di questa, deve pronunciarsi lo annullamento senza rinvio, imperocchè altrimenti sarebbe sconoscere e snaturare lo istituto della Cassazione, la quale rivedendo il giudicato alla stregua delle leggi che lo reggevano, non può che per violazione di queste leggi pronunciare l'annullamento. Cassazione senza rinvio è ben possibile nell'odierno diritto italiano, ma rinvio senza cassazione è un'incognita, una impossibilità. E' egli vero che il legislatore italiano avrebbe potuto con disposizioni speciali e transitorie provvedere acciocchè, anco in grado di ricorso, gl'imputati avessero potuto godere del beneficio della legge nuova più mite, specialmente che un precedente di siffatta natura trovavasi nella legge belgica del 29 febbraio 1882; ma giacchè ciò non ostante nel diritto transitorio non si fece parola, nè alcuno accenno a ciò, è forza concludere che il legislatore italiano volle limitare la retroattività delle nuove disposizioni più favorevoli sinoacchè la cosa era integra, o meglio sinchè durava, ed era pendente il giudizio di merito.

Il detto capoverso suppone che un reato si fosse consumato sotto l'impero di una legge, e che durante

il processo, od il giudizio di merito sopravvenga una altra legge che punisce il detto reato con pena più o meno severa della precedente; in allora è la legge men severa che si applica; ma se trattasi di reato permanente, o continuato sotto l'impero della legislazione passata e della nuova, quale è la legge che debba applicarsi? Voi avete detto che è quella vigente nel momento del processo, e della sentenza, cioè l'ultima legge concernente il caso, quand'anche essa fosse più severa di una, o più leggi precedenti.

L'unità del fatto criminoso, risultante o dalla permanenza di un dato stato di fatto illecito, o dalla ripetizione di un medesimo atto illecito su di un medesimo oggetto, che costituiscono il reato permanente, ed il reato continuato, è la vera ragione per cui non si può distinguere, e a parte considerare ciò che sia avvenuto sotto l'impero di due o più leggi successive; — nè queste leggi si possono confrontare fra di loro allo effetto di scegliere, e di applicare la più mite. Ogni considerazione di tal genere toglierebbe di mezzo l'unità del fatto, e quindi la stessa figura giuridica del reato continuato, o permanente. L'unità del reato consistendo in una permanente condizione di fatto criminoso, o in una continuazione di atti delittuosi su di un medesimo oggetto, è un concetto che non meno facilmente balena agli occhi dell'agente di quello che agli occhi del legislatore, un'unità che ugualmente si presenta al pensiero in qualunque singolo momento del reato permanente, ed in qualunque singolo atto del reato continuato; nell'ultimo momento, o nell'ultimo atto il delitto esiste perfettamente e colla stessa natura come nel primo momento od atto, ma in pari tempo la circostanza di essere il momento, o atto ultimo, appunto perchè tale e come tale collegato con tutti i momenti, od atti precedenti, fa sì che tutti questi momenti, od atti si unificano col momento, od atto ultimo come

una mera qualifica, o modalità di questo atto, o momento. Ed in ciò risiede la ragione ultima per cui il reato permanente, o continuato è reato unico, cadente sotto un'unica legge, quella cioè sotto cui cessa lo stato di fatto delittuoso, o la ripetizione dell'atto stesso.

Si è disputato se pronunciata una condanna all'esilio particolare secondo il Codice Toscano, o all'esilio locale secondo il Codice Sardo con sentenza passata in cosa giudicata pria dell'attuazione del nuovo Codice penale Italiano, possa questa eseguirsi sotto l'impero di questo Codice, che non ha riprodotta nel nuovo sistema penale la detta pena? Voi, coi vostri pronunciati vi siete avvisati per l'affermativa, e crediamo a ragione, perocchè l'art. 2... alinea toglie ogni effetto alle sentenze di condanna, e fa cessare l'esecuzione delle medesime allorquando il fatto per la legge posteriore non costituisce più reato; ma quando il fatto costituisce reato e per l'antica e per la nuova legge, e solo la pena stabilita dall'antica non è più riprodotta, ma il reato è punito con altro genere di pena, la cosa è ben diversa, imperocchè rimane sempre il fatto punibile. Volere applicare il principio della retroattività, di cui all'alinea del detto art. 2, al caso in cui la pena inflitta non è più riconosciuta, sarebbe estenderlo non solo oltre i confini dalla legge segnati, ma applicarlo, mancando la condizione essenziale, che il fatto non costituisce reato; — volere come altri opina che la pena dell'esilio particolare, o locale inflitta con sentenza passata in cosa giudicata non debba eseguirsi, conduce all'assurdo di lasciare impunito un fatto che la legge antica sotto il cui impero fu pronunciata la sentenza punitiva, e che la legge nuova punisce altresì; e l'assurdo prende proporzioni maggiori quando la legge nuova punisce il detto fatto con pena più severa, come per esempio per l'omicidio colposo, la lesione colposa,

la disfida al duello, il duello senza conseguenze, che il Codice Toscano puniva con la pena dell'esilio, mentre il nuovo Codice Italiano punisce con la detenzione. In questi casi, se il giudizio si compie sotto il Codice novello, laddove non si potesse applicare la legge antica, perchè come si sostiene, la pena dell'esilio non è stata riconosciuta, o ritenuta dal nuovo codice, nè la legge nuova perchè più severa, la conseguenza sarebbe che il magistrato non potesse applicare nessuna pena e quindi l'impunità del fatto, non ostante che la legge antica e la nuova ritengono che esso costituisce reato, e che puniscono con diversa pena. Diccimo che la conseguenza sarebbe l'impunità perocchè non possiamo ritenere che i contraddittori della dottrina professata dalla Cassazione consentano che debba applicarsi la pena più severa, essendo ciò contrario a tutti i principii del giure penale.

Il fatto sarebbe grave se l'antica pena fosse per la sua natura incompatibile col nuovo sistema penale, ma ciò non è per l'esilio locale, il quale fu escluso come pena solo perchè troppo mite, ed irrilevante, ma è stato ritenuto come una delle restrizioni da potersi imporre nella sottoposizione alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza come si legge nell'art. 28 del Codice Penale.

Il rispetto alla irrevocabilità della cosa giudicata costituisce un canone fondamentale pel nuovo legislatore, tanto che non furono approvati i capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del progetto, ne' quali era sancita la retroattività benigna della nuova legge rispetto alle condanne passate in cosa giudicata. Due sole eccezioni furono fatte con gli articoli 39 e 41 delle disposizioni transitorie per le quali si provvide a certe massime discrepanze nella quantità della pena fra la legge antica e la nuova, ed alla differenza fra l'antica legge penale e la vigente circa durevoli modificazioni della

condizione giuridica del condannato, disponendo che in questi casi soltanto di maggior mitezza della nuova legge penale, questa deve applicarsi anche alle condanne anteriori. In queste eccezioni non comprendendosi la condanna all'esilio locale pronunciata con sentenza passata in cosa giudicata, ne segue che la stessa debba eseguirsi in omaggio al rispetto dovuto al giudicato. Ma si è detto dagli oppositori, che non avendo il legislatore accennato nelle disposizioni di coordinamento e transitorie, come aveva fatto per altri casi, alla pena che doveva sostituirsi a quella dell'esilio locale, ne segue per conseguenza che il legislatore italiano non volle la esecuzione della condanna a detta pena; ma ciò non sembra esatto, perocchè dal silenzio del legislatore sulla detta pena applicata, puossi ritenere che volle, non ostante che non la riconosca nel nuovo sistema penale come pena, che si eseguisse, regolandosi la esecuzione in modo simile a quella analoga conservata *del confino*; e ciò specialmente perchè nessuna modificazione venne apportata agli art. 778 e seguenti della procedura penale, che regolano e disciplinano l'esecuzione delle due pene analoghe *il confino, e l'esilio locale*. Si aggiunga a ciò, come si è detto sopra, e come disse chiaramente il ministro nella sua relazione che accompagna il decreto del 1° dicembre 1889, — le disposizioni in detto decreto contenute non intesero di provvedere con norme speciali a tutti i casi bisognevoli di coordinamento, e di transizione, attesa la loro molteplicità indefinita, — difatti insieme alle norme speciali analitiche pei casi più comuni ed urgenti, stabilì norme generali sintetiche per tutti gli altri casi, che si leggono dopo gli articoli dal 20 al 26 nell'articolo 27, e dopo l'articolo 36 nel 37; — quindi neanche quest'ultimo argomento degli oppositori, fondato sul fatto che le disposizioni di coordinamento e transitorie non fan parola speciale dell'esilio locale, nè della pena

che dovrebbe allo stesso sostituirsi, ha tal valore da rendere vana e non suscettiva di esecuzione una sentenza passata in cosa giudicata.

Gli articoli 39 e 41 del giure transitorio, che come sopra dicemmo regolano l'effetto della nuova legge penale più mite sulle condanne anteriori passate in cosa giudicata, contengono savii principii pienamente rispondenti alla scienza. Il legislatore italiano ha saputo conciliare su questo proposito le ragioni della giustizia assoluta colla esigenza di ordine pubblico, del rispetto della cosa giudicata.

Ripudiando dopo lunghi tentennamenti, che ad dimostrano la maturità del partito abbracciato, l'esempio dato dalla legge francese del 3 settembre 1792, e dalla legge Anoverese del 20 maggio 1874, e poi anche dalla giudiziale interpretazione dell'art. 18 della Introduzione al diritto territoriale universale prussiano, di sottoporre a revisione tutti i giudicati penali anteriori, onde sostituirvene altri conformi alle più umane disposizioni della legge nuova, il legislatore italiano seppe in giusti e determinati limiti contenere l'azione retroattiva della legge penale nuova più mite sulle anteriori condanne, disponendo coll'articolo 39, che « le pene perpetue pronunciate a norma delle leggi « anteriori al nuovo Codice per delitti, rispetto ai quali, « ritenuto il fatto definito nella sentenza, il Codice « medesimo stabilisce una pena temporanea, sono com- « mutate nella reclusione per anni 24; e se la pena « perpetua è stata applicata per ammissione di circo- « stanze attenuanti nella reclusione per anni 30.

E con l'art. 41 « che le disposizioni del nuovo Co- « dice rispetto all'interdizione da' pubblici uffici, alla « sospensione dell'esercizio di una professione, o di un « arte, e da ogni altra incapacità, come pena o come « effetto penale di una condanna, e quelle sulla sot- « toposizione alla vigilanza speciale della autorità di

« P. S. sono applicabili alle condanne pronunciate in
« base alle leggi anteriori, in quanto esse sieno più
« favorevoli al condannato ».

Sul primo punto la legislazione nostra è stata preceduta da poche altre, ed anzi da nessuna nella sua larghezza di disposizione; una circolare difatti del Ministro di giustizia di Francia del 20 aprile 1848, provvede alla applicazione retroattiva della abolizione della estradizione ai condannati anteriori, e la già citata legge francese 3 settembre 1792, con l'articolo 5 applicò alle anteriori condanne la nuova abolizione delle pene perpetue.

Quanto al secondo punto la disposizione transitoria italiana è affatto nuova, e sembra commendevolissima; imperocchè quantunque siano effetti di condanne penali le modificazioni della condizione giuridica personale, cui si riferisce il detto art. 41, possono essere a parte considerate, ed effettuandosi dopo che la pena principale è stata scontata, possono anche venire dalla legge nuova governate, senza che ciò si possa dire vera e propria azione retroattiva sulla intervenuta condanna.

Nessuno avrà dimenticato l'ormai celebre disputa surta sulla interpretazione del cennato art. 39, e propriamente sulle parole che si leggono nello stesso, « *ritenuto il fatto definito nella sentenza* » e voi col vostro magistrato pronunciato del 3 marzo 90, confermato e non mai contraddetto dalle successive sentenze, diceste che per determinare quando per il reato cui seguì condanna a pena perpetua, sia dal nuovo Codice comminata pena temporanea, vuolsi ricercare nella sentenza di condanna, *il fatto sostanziale* che s'impronta e definisce *nel titolo specifico del reato, escluse le modalità secondarie*, poichè di quelle influenti per avventura secondo la nuova legge ad aggravare la pena non potrebbe accertarsi ed estimarsi l'esistenza se non ri-

petendo la pubblica discussione, ciò che la legge non volle.

Il regolamento Pontificio sui delitti e sulle pene, trattando del concorso di più delitti commessi da un colpevole, par che ripudii il sistema dell'assorbimento e del cumulo materiale, seguendo invece quello che suol chiamarsi cumulo giuridico. Difatti all'art. 18 nel mentre dice che « chiunque dopo di aver commesso « un delitto ne commettesse altri o della stessa specie, « o di specie diversa è sottoposto alle pene dalle leggi « prescritte *per tutti i delitti commessi*, » si affretta coi successivi art. 19 e 20 a dire che se le pene che il delinquente deve espiare fossero *temporanee*, il massimo della pena non eccederà il periodo di anni 20 di galera, e quando però uno, o più delitti importassero per loro stessi la pena di 20 anni, il colpevole è sottoposto all'aumento di altri 5 anni; sicchè puossi dire che mentre voleva che ciascun reato venisse punito, stabiliva però un massimo che non poteva sorpassarsi pel concorso delle pene.

Non contemplava però il caso di più delitti punibili con pena perpetua, come han fatto gli altri codici, perlocchè nel silenzio della legge i magistrati Pontifici interpretando l'art. 18 come contenente un principio a se, e non coordinato e completato dalle disposizioni successive, pronunciavano più pene perpetue in danno dello stesso imputato, che si era reso responsabile di più delitti puniti con l'ergastolo.

Ciò era esorbitante e contraddiceva alla natura stessa delle cose, perocchè bastava una sola pena per assorbire tutta la vita, — cessata questa le altre condanne rimanevano inefficaci, e come non profferite. — Questa esorbitanza e contraddizione si appalesava più manifesta, essendo il regolamento Pontificio improntato ad un rigorismo eccessivo per cui si punivano con la galera a vita moltissimi delitti, come l'estorsione di

danaro mediante lettere minatorie, l'adulterio violento, l'incendio d'edifici privati, la contraffazione delle monete, lo stupro immaturo, l'incesto in linea retta, i delitti contro natura ed altri ancora, perlocchè i bagni penali ex Pontifici nel 1890 racchiudevano moltissimi di questi condannati a più pene perpetue.

La disposizione contenuta nel citato art. 39 delle disposizioni transitorie fu per essi salutare, perocchè al buio perpetuo di una pena duratura per tutta la vita, sorrise la speranza di un termine più o meno vicino — moltissime perciò furono le domande di commutazione che vennero fatte, e la magistratura italiana con sollecitudine vi ha provveduto, credendo siffattamente di cancellare una contraddizione delle più stridenti.

Le dimande però di coloro che erano già stati condannati a più pene perpetue ha formato l'oggetto di una seria questione. — Vi sono stati taluni i quali han sostenuto che l'art. 39 ha voluto fissare una norma generale per i casi più frequenti, cioè l'ipotesi della commutazione nel caso di pena perpetua inflitta per un solo delitto; in questo caso commutandosi la pena perpetua in 24 anni, laddove sono più le condanne a detta pena, la commutazione in 24 anni debbe aver luogo per ciascuna condanna. — Però non han pensato che se due erano le condanne perpetue la commutazione della pena sarebbe stata in 48 anni di reclusione, se tre, come pur troppo ve ne erano, in 72 anni; ciò che costituisce un'assurdità, e nel mentre è una fragante violazione delle norme sancite dal nuovo Codice sul concorso de' reati, contraddice al principio umanitario che informava il detto art. 39, pel quale si vollero temperare le antiche legislazioni più severe, fonderle con la nuova, ed uniformare per quanto era possibile le condanne di codici precedenti a quelle del Codice vigente. Altri invece ispirandosi alla lettera della leg-

ge, ed interpretando direi materialmente l'art. 39, ha veduto nello stesso un principio, ed un'eccezione: nel principio la commutazione in 24 anni di reclusione; quali che siano le pene perpetue inflitte; nella eccezione la commutazione in 30 anni, laddove le pene perpetue fossero state inflitte per ammissione di circostanze attenuanti. Siffattamente han pensato che i condannati dai Tribunali Pontifici a più pene perpetue han dritto alla commutazione delle stesse in soli 24 anni di reclusione. Ma questa interpretazione portava alla conseguenza di trattare alla stessa stregua, e con la stessa proporzione il colpevole di un solo delitto per cui gli era stata inflitta una sola pena perpetua, ed il colpevole di più delitti per cui gli erano state inflitte più pene dello stesso genere. La condizione giuridica di questi due condannati non essendo identica, non potevano, senza violare il principio di giustizia, essere trattati nello stesso modo, ed avere la identica commutazione. Detta interpretazione poi si appalesava più erronea appena si considerava che i già condannati sarebbero stati trattati con maggior mitezza di quelli che fossero stati condannati sotto l'impero del nuovo Codice; ciò che non era certo nella mente del legislatore italiano, il quale, pur volendo temperare le antiche legislazioni più severe, volle limitare la commutazione in una misura più alta nella durata della pena.

Voi ripudiando l'una, e l'altra opinione avete stabilito coi vostri pronunciati che in questo caso di condanna a più pene perpetue la commutazione debba aver luogo in 30 anni di reclusione, e ciò ispirandovi al principio che informa il detto articolo, ed ai dettami di vera giustizia. E' vero che il detto articolo, guardato nella sua lettera par che non contempli il caso in specie, ma voi interpretandolo con le norme sancite dal nuovo codice sul concorso de' reati, e te-

nendo conto che le disposizioni transitorie, non contemplando tutti i casi contingibili avevano stabiliti dei principii generali, avete fermata la massima sopra ricordata, la quale mentre attua il principio di commutazione stabilito dalle disposizioni transitorie, ha il pregio di essere informata ai più sani principii di giustizia, e di equità.

Alle questioni transitorie le quali comunque importanti, ma quasi tutte destinate a vita fuggitiva, sovrastanno per importanza vera e duratura le questioni d'interpretazione del Codice Penale, le quali dando un più largo campo alla discussione di principii abbisognano di maggior ponderazione e di studii maggiori. E voi costituiti a magistrato supremo ed unico di questa interpretazione avete continuato anco in questo anno siffatta opera.

Difatti interpretando l'art. 402 avete detto che la parola *profitto* comprende il lucro nel suo più largo senso, senza distinguere se il *profitto* derivato dal fatto delittuoso rimanga esclusivamente all'autore, oppure vada a vantaggio anche di persone non partecipi del fatto stesso.

2. Gli estranei correi, o complici della sottrazione commessa dal figlio a danno del padre sono soggetti alla azione penale, comunque l'art. 433, a differenza dell'abolito Codice penale e del progetto sul nuovo Codice, non ne faccia esplicita menzione. La ragione del privilegio di cui all'art. 433 in favore di taluni parenti del derubato è riposta nella mancanza del danno mediato del delitto, perchè il fatto di una lesione patrimoniale arrecata fra congiunti non preoccupa alcun estraneo e non produce alcun allarme sociale; ma quando il terzo interviene nel fatto lesivo, egli attentando al patrimonio dell'estraneo, desta nell'animo de' consociati quella preoccupazione legittima contro della quale imperioso sorge il bisogno della pena; quindi era inu-

tile lo esprimere, perchè implicito, che il detto beneficio non compete a coloro i quali cooperano al delitto senza avere le qualità personali alle quali il beneficio s'informa, e che sono incomunicabili.

3. Secondo il Codice vigente perchè si abbia l'aggravante della scalata non basta che il ladro sia penetrato nella casa per via diversa da quella destinata al transito ordinario, occorre altresì che sia penetrato superando un ostacolo, od un riparo pel quale abbia dovuto far uso o di mezzi artificiali, o della sua agilità personale; quindi incompleta si è ravvisata la questione che si era limitata alla 1^a circostanza, tacendo affatto della 2^a.

4. Il furto di alberi, e piante radicate nel suolo non può ritenersi furto aggravato di oggetti esposti alla fede pubblica, e ciò contrariamente al Codice toscano che considerava come aggravato il furto commesso nell'aperta campagna su prodotti tanto *aderenti* che *distaccati*, facendo come dice il Puccioni nella sua opera — il Codice penale toscano illustrato — una innovazione ai precetti della scienza, ed alle massime della giurisprudenza.

5. Il precipuo carattere differenziale fra il furto ed il danneggiamento sta in ciò, che nel furto si attacca la proprietà per fine di lucro, anzi, come dice il Codice imperante, per *trarne profitto*, nel danneggiamento l'offesa alla proprietà si commette non con animo di lucro, ma per odio, per vendetta, o per fare ingiuria alla persona. E' reo quindi di furto e non di danneggiamento colui, che introdottosi nel fondo altrui per rubarvi delle frutta se ne impossessa, e le getta a terra e le sciupa perchè sorpreso dal proprietario, imperocchè tal circostanza non può invocarsi per escludere il fine di lucro, il quale come estremo indispensabile del furto s'intende nel più largo senso, e basta che tal fine concorra nell'atto in cui la cosa vien tolta, o la si sottrae per trarne un profitto qualsiasi.

6. Commette furto e non appropriazione di cosa smarrita chi per togliere una cosa altrui dal luogo in cui si trova, e mantenerla in suo possesso, usa mezzi fraudolenti. Il principale estremo che differenzia il furto dall'appropriazione di cosa smarrita è quello della ragionevole credenza da parte dell'imputato che la cosa trovata sia realmente smarrita; difatti è colpevole di furto aggravato, e non di appropriazione di cosa smarrita, il facchino che ammesso liberamente nel negozio cui è addetto, si appropria biglietti di banca smarriti da un impiegato nel negozio stesso.

7. Nella ricettazione l'estremo del lucro o profitto non è richiesto; lo richiedevano il progetto del 1868 e quello della Commissione del 1876, ma il nuovo Codice, in conformità al progetto del 1887, non lo vuole per la ragione che l'essenza morale del delitto non istà nel profitto che il ricettatore si propone di ricevere dallo acquisto o dall'occultamento di danari, o di altra cosa proveniente da un reato, sibbene nella scienza che egli ha di siffatta provenienza; e d'altra parte il fine di lucro può dirsi implicito nel fatto di acquistare, ricevere e nascondere danaro, o cose provenienti da un reato, perlochè il Guardasigilli nella sua relazione ebbe ad aggiungere che sarebbe pericoloso richiedere un estremo che ricorre bensì nella generalità de' casi, ma del quale riuscirebbe assai malagevole in molte evenienze la prova, massime se resi accorti i colpevoli dall'interesse di nascondere il delittuoso loro traffico.

8. Perchè sussista il delitto di peculato poco monta che il denaro, oggetto della sottrazione, o della distrazione appartenga al patrimonio pubblico, o ai privati; è solo necessario che esso sia affidato al pubblico ufficiale per ragione di questo suo ufficio e che egli lo sottragga o distraiga. In sostanza il peculato non si riduce che al furto commesso dal pubblico ufficiale sulla cosa che egli amministra, riscuote o ha in custodia per effetto

della sua qualità. Nè si obbietti che siccome l'art. 168 è sotto il titolo de' reati contro la pubblica amministrazione, deve perciò concludersi che il danaro, o la cosa, oggetto passivo del reato, debba essere cosa pubblica: imperocchè il reato cada sul pubblico, ovvero sul danaro del privato, offende sempre la pubblica amministrazione, perocchè turba lo esercizio delle pubbliche funzioni. Nè si dica anco che siffattamente si contraddice al disposto contenuto nell'art. 419 Cod. penale, il quale tra le indebite appropriazioni contempla quella che commette alcuno, cui sia una data cosa affidata per ragione di professione o per ragione di *ufficio*, imperocchè voi avete detto che quando nel detto articolo alla parola *ufficio* non se ne è aggiunta veruna altra che ne determini il concetto, e quando a confronto dell'art. 419, evvi l'art. 168 che parla della sottrazione commessa dal pubblico ufficiale sulla cosa affidatagli per ragione dell'*ufficio*, deve logicamente intendersi che l'*ufficio* di cui è parola nell'art. 419 non sia di quelli che danno diritto ad essere ritenuto pubblico ufficiale.

9. Non vi è reato unico e continuato nel caso di più violazioni della stessa disposizione di legge, commessa per identica passione, ma non per identica risoluzione criminosa.

10. Non è richiesta l'autorizzazione del capo gerarchico, a senso dell'art. 197 del Codice penale, quando si tratti di oltraggio a un singolo funzionario, volendo la legge che tale autorizzazione abbia luogo allorquando le offese sono rivolte collettivamente ad un corpo.

11. Gli avvocati e procuratori legali non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, perlocchè le ingiurie ad essi rivolte non possono qualificarsi oltraggio; e la ragione di un tale pronunciato è tutta riposta nel non potere ritenere come pubblico ufficio l'esercizio di una professione libera.

12. Non commette rifiuto d'obbedienza all'autorità, di

cui all'art. 434 Codice penale, chi dovendo ottemperare all'ordine legalmente dato da essa, cerca di esimersi, senza però incagliare colla propria azione l'opera del funzionario, sussistendo il reato allorquando con un fatto positivo d'impedimento si rende impossibile l'opera del detto funzionario.

13. Il concetto della volontarietà nell'omicidio è racchiuso nelle espressioni *a fine di uccidere*.

14. Non è censurabile la questione della scusante proposta a' sensi dell'art. 47 se non ripete le parole dell'art. 46, bastando che si accenni quello stato d'infirmità di mente che scema grandemente la imputabilità senza escluderla; e ciò tanto più quando siasi proposta *ex ante* la scriminante dell'art. 46, il quale contempla due ipotesi distinte, che possono formare il soggetto di apposite quistioni a seconda delle istanze defensionali.

15. Non è viziata di complessità la questione ai giurati che in tema di lesione personale include il concetto che la lesione causò malattia per 12, o più giorni, quantunque il reato sarebbe stato meno grave se la malattia non avesse durato più di 10 giorni, avvegnachè se il delitto di lesione è più, o meno grave secondo il maggiore, o minore nocumento che reca all'offeso, codesta differenza è insita al fatto e non può da esso disgiungersi, essendo la malattia e la durata di essa elementi costitutivi, e non circostanze aggravanti del reato.

16. La complicità corrispettiva non ammette diversità di gradi, costituendo una figura di reato tutta propria, e distinta. Essa può aver luogo anco negli omicidii *praeter intenzionali*, imperocchè l'art. 378 Codice Penale, richiamando gli articoli relativi agli omicidii volontari, ed alle lesioni, ebbe per criterio la sola parte esterna e sensibile, ossia la sola parte oggettiva del delitto, la morte derivata dalla lesione, ovvero il danno nel

corpo, o nella salute. E veramente sarebbe strano che la legge ravvisasse la complicità corrispettiva fra coloro che hanno partecipato ad un fatto che ha prodotto l'indebolimento di un organo, e non ne scorgesse poi alcuna in coloro che hanno partecipato ad un fatto da cui è derivata la morte.

17. Nella partecipazione alla rissa, nella quale taluno sia rimasto ucciso o ferito, non è necessario che sia ignoto l'autore del maleficio, per come si richiede nella complicità corrispettiva. Il legislatore nello art. 379 ha voluto delineare un reato *sui generis*, quello cioè della partecipazione ad una rissa in cui taluno sia rimasto ucciso o ferito, e pel quale vien sancita ai cor-rissanti una pena, non già perchè si presumono autori o cooperatori, o complici dell'omicidio, o della lesione, ma perchè, partecipando al fatto illecito della rissa, furono per ciò solo causa indiretta del reato di sangue, cui dette occasione la rissa medesima.

18. Nella questione sul mancato omicidio non devono interrogarsi i giurati circa la idoneità del mezzo, ma deve domandarsi se l'accusato compì ciò che era necessario per l'uccisione.

19. La pena sancita dall'art. 368 Codice Penale non può essere ulteriormente diminuita per effetto dell'art. 374, il quale riguarda esclusivamente la ipotesi di una lesione riuscita più grave di quanto si era proposto il colpevole; in altri termini l'art. 374 è applicabile alle lesioni personali, e non all'omicidio *praeter intenzionale*.

20. La lesione personale che cagiona la perdita di un occhio, e riduce l'altro in tale condizione che, il ricupero della facoltà visiva dipenda dalla problematica riuscita di una operazione, cade sotto la sanzione dell'art. 372 n. 2, e non sotto quella del n. 1 del detto articolo.

21. Sussiste il reato di sottrazione di cose sequestrate,

o pignorate, anco se il sequestro o pignoramento è perento, o nullo, sulla considerazione che l'art. 203 non è dettato per tutelare unicamente il diritto di proprietà, ma per una ragione tutta politica, onde non frustrare l'esecuzione mobiliare che la legge penale deve garantire.

22. Il delitto di resistenza all'autorità, di cui all'art. 190 del Codice Penale, non può in nessun caso venire scusato per la provocazione, perciocchè o l'operato del pubblico ufficiale fu legittimo, ed allora sarebbe assurdo il parlare di provocazione, non potendo mai l'adempimento de' doveri del proprio ufficio costituire un atto ingiusto e lesivo del diritto altrui; — o il pubblico ufficiale dette causa alle patite violenze, eccedendo con atti arbitrarii i limiti delle sue attribuzioni, e neppure in questo caso potrebbe parlarsi di provocazione, perchè venendo a mancare per l'eccesso dell'ufficiale pubblico un estremo essenziale della resistenza, resterebbe non già diminuita, ma del tutto esclusa la penale imputabilità di chi avesse respinto con la forza l'atto arbitrario.

23. La pubblicità, richiesta dall'art. 246 Codice penale per la istigazione a delinquere, è costituita sia dalla natura del luogo, sia dal numero delle persone, sia dal mezzo adoperato.

24. Interpretando gli art. 93 e 96 del nuovo Codice penale avete proclamata la massima che dalle sentenze in contumacia delle Corti di Assise comincia a decorrere la prescrizione della pena; che se il condannato perviene in potere della giustizia, prima che siasi compiuta la detta prescrizione, comincia allora dal giorno medesimo a correre una nuova prescrizione dell'azione.

25. Avete ancora detto che il terzo comma del cennato articolo 93, col quale si proclama la prescrizione dell'azione penale non ostante gli atti interruttivi di essa, nei reati la cui azione penale è prescrivibile in ter-

mini più brevi di un anno, qualora fra un anno dal commesso reato non sia pronunciata la sentenza di condanna è applicabile ai soli reati preveduti nel Codice penale, e non già a quelli che formano l'obbietto di altre leggi, che hanno stabilita per essi una prescrizione speciale, come ne' reati contemplati dalla legge Comunale e Provinciale in materia elettorale.

26. Il reato di violazione di domicilio non cessa di sussistere solo perchè chi s'introduce nella abitazione altrui è di accordo con un solo di coloro che dimorano in essa, e che non è il capo della famiglia.

27. L'autorità giudiziaria avete detto è competente ad interpretare l'art. 45 dello Statuto, e quantunque l'opinione contraria sia stata sostenuta da parecchi giuriconsulti, specialmente nel nostro Parlamento, pure crediamo che il vostro pronunciato s'informa al sistema costituzionale, e si fonda sulla divisione de' poteri, in virtù della quale la interpretazione e l'applicazione delle leggi in generale, nessuna eccettuata, spetta all'autorità giudiziaria.

Lo Statuto fondamentale del Regno non è che la prima legge dello Stato, legge invero eminentemente politica, alla quale il potere legislativo, per l'art. 73 dello stesso Statuto può certamente dare una interpretazione autentica, ma fino a che questa interpretazione non è stata data, non v'ha disposizione alcuna che sottragga alla competenza dell'autorità giudiziaria l'interpretazione del detto articolo. Quindi diceste che la prerogativa stabilita dal cennato articolo non si estende alle contravvenzioni per le quali sia stabilita la sola pena pecuniaria, secondo l'ultima giurisprudenza seguita dalla stessa Camera, consenziente l'illustre Guardasigilli Zanardelli. Il principio informatore della vostra sentenza si fu che lo scopo che si propose il legislatore con l'art. 45 si fu quello di garantire il libero esercizio delle alte funzioni del deputato, e

d'impedire che sotto il pretesto di procedimenti determinati da cause malevoli, o politiche, i membri del Parlamento venissero distratti dai proprii lavori, e venisse in alcun modo lesa la loro libertà ed indipendenza nell'adempire il proprio mandato; quindi laddove non si tratti di reato che possa mettere in pericolo la libertà e l'indipendenza del deputato, o che possa coinvolgerlo in un processo, di cui la conclusione sarebbe l'applicazione di una pena restrittiva della libertà personale, non è il caso di invocare la prerogativa stabilita dal citato articolo.

28. Il disastro sulle strade ferrate, o su altro mezzo di trasporto o di comunicazione simile, derivato per imprudenza, o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, previsto dagli art. 314, e 329 Codice penale, costituisce il delitto contro la pubblica incolumità, e non contro le persone; e se l'autore è persona incaricata del servizio, il delitto rientra nella competenza della Corte di Assise.

29. L'ufficiale comandante una compagnia o un distaccamento di soldati, che percorre le pubbliche vie, non può a' fini penali essere riguardato come incaricato di un pubblico servizio, o come agente della pubblica forza, sibbene come un pubblico ufficiale, perchè rivestito di pubbliche funzioni, che importano un mandato indefinito e svariatisimo di difendere la patria e le istituzioni, e perchè nominato e scelto dal Re e dai suoi ministri in servizio dello Stato, ha un potere discrezionale, e di valutazione sì esteso, quante sono le contingenze nelle quali il suo mandato nobilissimo si svolge.

Ma l'opera vostra non si è limitata, e circoscritta alla materia penale, ben altra, e non meno importante ne avete compiuta nella materia Civile; e l'opera vostra, anco in questa materia, si è mantenuta, qual fu

sempre nel passato pronta, fruttuosa, ed all'altezza che le conferisce autorità e prestigio.

Pendevano nel 31 dicembre 1890 innanzi le Sezioni civili 834 ricorsi, comprendendosi nei medesimi anco quelli per cui non era fatto il deposito; ne sopravvennero nell'anno 773, sicchè si ebbe un totale di 1607. Di questi ne furono spediti 818, ond'è che rimase una pendenza di 789 ricorsi. Questa pendenza siccome si rileva è minore di quella del passato anno che era di 834, e prova come il lavoro da voi compiuto è stato maggiore, avvegnachè, se nell'anno 1890 i ricorsi spediti furono 752, nel 1891 sono stati 818. Vuolsi però avvertire che non tutti i ricorsi pendenti stanno a carico della Corte, imperciocchè per molti manca il deposito che le parti non hanno curato di fare, e per cui non possono discutersi.

Le Sezioni unite hanno pronunciate 149 sentenze, mentre nel passato anno ne pronunciarono 121; cioè:

22 per dichiarazione della competenza speciale della Cassazione di Roma.

86 per conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa.

1 per incompetenza contro sentenza di Tribunale speciale.

9 per secondo ricorso con identici motivi, che dettero luogo ad un primo annullamento.

2 per dichiarazione di cessata materia del contendere.

7 per recesso o rinuncia.

1 per inammissibilità.

18 per dichiarazione di competenza di altre Corti di Cassazione.

Parimenti la Sezione Civile ha pronunciato 687 sentenze, avendone nel precedente anno pronunciate 633.

Di queste:

76 furono per recesso, o rinuncia.

30 per inammissibilità.

23 per dichiarazione di cessata materia del contendere.

303 per rigetto.

241 per cassazione parziale, o totale delle sentenze impugnate.

9 per altri provvedimenti.

Gli annullamenti furono nella proporzione di 44 50 per ogni 100 sentenze discusse in merito, mentre nel 1890 furono nella proporzione del 41-66.

Questa proporzione è alquanto più elevata di quella che si riscontra nelle Cassazioni della Francia, e del Belgio, perchè nella 1^a gli annullamenti sono del 37-29 per 100; nella 2^a del 15 e 28. Però questa differenza in meno debbe attribuirsi alla *chambre des requêtes* colà esistente, che fa un primo apprezzamento sui ricorsi.

Nelle cifre esposte ecco per numeri il lavoro compiuto dalle sezioni civili. Dirvi in questo discorso del valore e della importanza dei vostri pronunziati mi è impossibile, per lochè mi limito a cennarvi soltanto talune delle massime più importanti.

1. Se è vero che l'avallo per l'accettante di una cambiale obbliga chi lo ha dato a garantire al prenditore, ed ai suoi giratarii l'integrale pagamento della cambiale, è indubitato altresì, che, salvi ed impregiudicati rispetto ai terzi gli effetti della obbligazione cambiaria, i dritti e le obbligazioni fra coloro che, nel porre in essere e nella circolazione delle cambiali, si trovano in rapporto diretto fra loro, devono subire gli effetti di quelle convenzioni, che al pari di ogni altro contratto, hanno fra i contraenti forza di legge.

2. Per regolare l'avallo in modo coerente ai principii del nuovo dritto cambiario, il legislatore ha dovuto stabilire, anche intorno alla misura della obbligazione dell'avallante rispetto ai diversi sottoscrittori

della cambiale, una norma precisa e diretta a prevenire ogni equivoco, ed a troncare ogni questione; e perciò ha dichiarato nell'art. 275 del Codice di Commercio che nel *pagherò o vaglia cambiario*, non indicandosi la persona per la quale è dato, si reputa dato per l'emittente — come ancora che è indifferente se l'avallo sia scritto sulla faccia posteriore, anzichè sulla faccia anteriore della cambiale, essendo questa una circostanza accessoria, che non vale a modificare la volontà e l'obbligazione dell'avvallante.

3. Per la sentenza dichiarativa di fallimento, il contratto di anticresi, stipulato in qualunque tempo dal fallito, è sciolto di pieno dritto in rapporto ai creditori del medesimo, non conferendo esso alcun diritto reale sul fondo, e non attribuendo al creditore alcun privilegio nè sul fondo, nè sui frutti.

4. L'accettazione di una cambiale fatta dalla moglie, sia che accetti essa la tratta del marito, sia che accetti assieme a lui la tratta di un terzo, è sempre una obbligazione in cui si verifica opposizione d'interesse fra essa ed il marito, quindi occorre un'autorizzazione non sospetta, non bastando quella del marito per rendere valida la sua obbligazione.

5. Il passaggio sui fondi laterali, per la impraticabilità della strada pubblica costituisce per i fondi stessi una specie di servitù naturale, imposta dalla condizione dei luoghi e dalla forza delle cose fin che ne dura il bisogno. Ciò era ritenuto fin dalle leggi delle 12 tavole, e se nel Codice imperante non si riscontra una specifica disposizione al riguardo, non per questo può dirsi venuto meno il principio che si fonda sopra una necessità generale, di mantenere la libera circolazione del pubblico.

6. Una pensione alimentare disposta in favore del marito, e dopo la sua morte, della moglie, non costituisce una sostituzione vietata colpita dall'art. 901

del Codice Civile, imperocchè scopo intimo della disposizione è quello di creare in diversa misura una pensione alimentare alle persone contemplate; esclude quindi il concetto di un usufrutto istituito con ordine successivo, e rivela invece i caratteri di una vocazione simultanea per mezzo della quale i legatarii sono congiuntamente chiamati al godimento della pensione; — le clausole relative alla sopravvivenza ed alla vedovanza, non hanno virtù d'immutare il carattere costante della disposizione, e si risolvono in condizioni sotto le quali il legato è disposto.

7. Eseguita la vendita giudiziale e l'aggiudicazione non è più ammissibile, ai termini dell'art. 649 Proc. Civ. qualunque opposizione, anche per nullità incorsa nel procedimento sia di forma che di sostanza, avendo a scopo il detto articolo di garantire gli acquirenti, e la fede e la sicurezza delle vendite giudiziali.

8. Gli atti prescritti dagli art. 728, 729 e seg. della Proc. Civ. costituiscono, se non l'atto di citazione propriamente detto, quell'altra forma equivalente, e che meglio serve ad un giudizio universale, qual'è il giudizio di graduazione.

9. Pei principii del dritto ecclesiastico, e per lo insegnamento degli interpreti, non sono l'esteriorità ed i riti, che possono accompagnare l'atto della professione religiosa, che le imprimano la caratteristica di regolare professione di voti solenni; ma è l'essenza, e la sostanza della professione stessa, cioè la promessa che si fa a Dio di vivere perpetuamente secondo le regole dell'ordine in cui si professa, osservando i tre voti essenziali di castità, povertà ed obbedienza, e che vien ricevuta dal superiore del convento in presenza della comunità.

10. La reversibilità, tuttochè disposta in una donazione fatta ad un ente ecclesiastico, si verifica non come conseguenza di un fatto stabilito fra le parti

contraenti, ma siccome effetto di una concessione della legge, la quale, dichiarando la soppressione dell' ente, permette la riversione dei beni in favore dei privati con modalità e condizioni prestabilite.

11. L'esercizio delle assicurazioni contro gli incendi ha il suo reddito nei premi che gli assicurati pagano, e che nei rispetti della tassabilità quel reddito dee ridursi delle spese e delle perdite incontrate. La contingenza che una parte dei premi debba e voglia mettersi in riserva, perchè all'avverarsi del rischio non facciano difetto i mezzi di riparazione, non toglie nè alla totalità dei premi raccolti, nè ad alcuna parte di essi la qualità di reddito, almeno sino al giorno che il sinistro debba essere pagato.

12. Quando l'esattore non procede a pignoramento dei frutti del fondo per cui è dovuta la tassa fondiaria, per esercizio diretto dei proprii dritti, ma agisce sopra beni propri del fittaiuolo come surrogato nei dritti del locatore, non può dirsi incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere delle opposizioni prodotte contro gli atti di esecuzione spinti dall'esattore medesimo.

13. Le requisizioni di generi, di servizi ed altro, operate in stato di guerra a carico dei privati da uno degli eserciti belligeranti, devono essere considerate come quei veri danni di guerra che sono parificati agli effetti del caso fortuito, e della forza maggiore, e dai quali può ben sorgere un interesse meritevole di equo riguardo, ma non mai un dritto civile atto a produrre azione giudiziaria.

E se ciò vale in rapporto allo Stato, a maggior ragione deve applicarsi rispetto alle autorità comunali, le quali in adempimento del loro ufficio siansi prestati con azioni volontarie o forzate a prevenire le dannose conseguenze dello adempimento delle imperiose ed indeclinabili ingiunzioni della forza armata nelle urgenti necessità della guerra.

14. Se il chirografo di Papa Pio VII del 1° ottobre 1802, confermato dall'editto del cardinale Pacca del 7 aprile 1820, attribuiva al cardinale Camerlengo una illimitata giurisdizione circa i provvedimenti relativi alla tutela delle belle arti, e se non possa ammettersi che questa illimitata giurisdizione sia passata al Ministro dell'Istruzione Pubblica, ostando i principii del nostro diritto pubblico nazionale, nulladimeno la dichiarata incompetenza dell'autorità giudiziaria è giustificata dalla disposizione dell'articolo 9 dello editto medesimo.

15. Le azioni possessorie non sono proponibili contro gli atti d'impero delle pubbliche amministrazioni, sia perchè in atti simiglianti vien meno la causa impellente e lo scopo informatore di dette azioni, sia per la presunzione di giustizia che sta in favore di un potere legalmente costituito, sia finalmente per la confusione che ne verrebbe nei diversi ordini dello Stato; e questa improponibilità dell'azione si risolve in una eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

16. Gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, che si riferiscono agl'interessi dello Stato e dei Comuni, sono esercizio di potestà amministrativa, e non possono venire suppliti o completati da un pronunciato giudiziario.

17. Nelle questioni di competenza per attribuzioni giurisdizionali è necessità di guardare la domanda tanto nel suo oggetto, quanto nella sua ragione di petizione; e non è dato divagare su deduzioni che non possono ritenersi comprese nella domanda, sia perchè ne mutano la ragione della petizione.

18. Per la legge regolatrice dello scioglimento della promiscuità per usi civici esercitati sopra terre demaniali, la competenza del Prefetto si esplica ed è circoscritta sulle terre, di cui sia certa o per l'accordo delle parti, o per la evidenza dei documenti pro-

dotti, la demanialità. Laddove questa non è provata, incompetente ne è il Prefetto, e non possa rigettarsi nel merito, come non fondata, la domanda del comune.

19. Quando si reclama contro un atto della pubblica amministrazione, che si pretende lesivo dei proprii dritti, deve si esaminare se lo stesso sia legittimo, val dire emanato nella sfera di quelle attribuzioni che sono dalla legge al pubblico funzionario demandate e con le forme da essa prescritte; imperocchè, quando queste condizioni concorrono, l'atto non può essere discusso avanti l'autorità giudiziaria; e ciò per la divisione dei poteri, la quale richiede che le funzioni amministrative si svolgano, libere ed indipendenti dal potere giudiziario, come libere ed indipendenti debbano svolgersi quelle di questa da ogni ingerenza amministrativa.

20. Istituita dalla legge del 24 giugno 1888; riflettente l'abolizione delle servitù nelle Provincie ex pontificie, una giunta arbitramentale per la ricognizione, ed identificazione dei fondi, per la liquidazione ed assegnazione delle indennità dovute agli aventi diritto, e per la risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse, le cause pendenti presso i tribunali di prima istanza si dovranno proseguire avanti la Giunta medesima, non avendo più i tribunali stessi alcuna giurisdizione relativamente a siffatte controversie.

21. E' incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione proposta dal privato per danno temuto, come possibile conseguenza di opere eseguite od omesse dalla pubblica amministrazione relativamente al corso delle acque pubbliche, alla sistemazione degli scoli, alla costruzione e regolarità degli argini, e dei ripari, e ad ogni altra opera di simile natura.

In tutto questo ingente lavoro non cessaste di con-

sacrarvi quella alacrità che non men della sapienza fu sempre per voi titolo di pubblico onore e di stima universale. Questo lavoro voi compiste sotto l'alta, sapiente ed autorevole direzione dell'onorando Primo Presidente, a tutti maestro di sapere e di operosità, e degli illustri Presidenti di Sezione, i quali nulla han trascurato per la costante sollecitudine spiegata nell'amministrazione della giustizia. Il merito dell'opera compiuta spetta a tutti coloro che vi han partecipato; e voi con l'usata alacrità e dottrina avete risposto al nobile vostro mandato — il Pubblico Ministero coi suoi rappresentanti ha efficacemente cooperato all'arduo lavoro, e adempiuto l'aspro e difficile ufficio allo stesso assegnato, che è quello di rilevare per ogni causa le questioni, pubblicamente discuterle nel puro interesse della legge, e segnarne per primo e dimostrarne la soluzione.

Nè di minore utilità all'opera della giustizia è stata la cooperazione del foro, rappresentato non solo dalla Curia Romana, giustamente fiera delle sue glorie antiche, ma dalle Curie sorelle, per le dissertazioni sapienti intese allo schiarimento delle gravi questioni decise; e segnatamente quella degli operosi e zelanti avvocati dell'Erario, avuto riguardo alla specialità e difficoltà delle materie da essi, sotto la direzione dell'illustre loro Capo, mirabilmente trattate.

E' antica gloria italiana quella del foro. Essa risale lontano all'antica Roma, dove pretori, giureconsulti ed oratori concorsero a gara a costituire quell'eterno monumento di sapienza civile che è il Diritto Romano. A noi che tramontiamo torna cara la gloriosa tradizione. Voi giovani, che venite nuovi ed in condizioni delle nostre più felici, custodite gelosi questo sacro deposito, ed aumentate la splendida eredità degli avi nostri.

Ma se con grande soddisfazione dell'animo mio ho ricordato l'opera di tutti coloro che hanno concorso ai felici risultati di questo lavoro, sarei ingiusto se

non richiamassi alla vostra memoria il nome di quei nostri colleghi che, pur avendo cooperato durante l'anno all'opera della giustizia, non vediamo più fra noi. I consiglieri Silvestri e Donzelli, per mal ferma salute, e per ragioni di famiglia, chiesero ed ottennero il riposo ad una vita lungamente e solertemente spesa in servizio della giustizia. Era il primo di carattere austero, ma giusto. Il secondo fu magistrato saggio quanto modesto, scrupoloso quanto giusto, egli non aveva altri affetti che la sua famiglia ed il suo dovere. Nella lontana Sicilia e nelle Marche, ove si sono ritratti, si abbiano un nostro affettuoso saluto. Al collega Venturi, che l'illustre Guardasigilli elevò pei suoi meriti al posto di Procuratore Generale in Cagliari, ed al Consigliere Tomassuolo che, pur di ricongiungersi alla sua famiglia, preferì di lasciare questa Corte di Cassazione per essere nominato Presidente di Sezione della Corte di Appello di Napoli, i nostri voti ed augurii che la stima pubblica cresca sempre più per loro in ragione diretta del più efficace concorso che essi prestano all'imperio della giustizia con le nuove e difficili funzioni.

Ma se per cotesti compagni ci sorride la speranza di poterli altra volta rivedere, non è così per altri che si sono da noi divisi e per sempre. Un nostro collega, il sostituto Procuratore Generale Biffi, affranto dal lavoro, perdeva il ben dell'intelletto, e miseramente trovava ora rinchiuso in una casa di salute nella sua Torino, senza speranza, a giudizio di quei medici alienisti, di poter ricuperare la perduta sua ragione.

Un marmo funereo chiude i resti mortali dei compianti Consiglieri Beniamino De Berardinis, G. B. Puppa, e del Presidente di Sezione Francesco Pantanetti. Deponiamo un fiore su questi marmi come segno del nostro cordoglio, e come ricordo delle loro virtù.

Nacque il primo nella forte terra degli Abruzzi; ot-

tenuti precocemente i gradi accademici nell'Ateneo di Napoli col trar degli anni e con indefesso lavoro nell'avvocheria raggiunse posto distinto, e si schierò fra i più noti campioni del foro napolitano; fu universalmente plaudito per l'acutezza dell'ingegno e per la profonda conoscenza della procedura civile.

Sopraggiunti i rivolgimenti politici del 1860 entrò in magistratura, e da presidente di tribunale percorse tutt'i gradi sino alla Cassazione. I suoi responsi attestano con la chiarezza e semplicità del dettato nitido e breve, e con la spigliatezza della forma i concetti suoi sempre veraci, la profondità della dottrina, la sintesi meravigliosa e stringente con cui concretava le sue sentenze. Modesto quanto dotto amò la patria che volle libera e grande. Amò la libertà e la volle nei limiti della legge, che sola può infrenarne gli abusi, e può rendere possibile la simultanea coesistenza della libertà di tutti. Amò la scienza, che coltivò con tutto l'ardore di una mente assetata del vero. Amò la giustizia e per essa non ebbe che un culto.

Il Pappa invece ebbe i suoi natali in Ariano piccolo paese del Friuli. Giovanissimo entrò in magistratura; nel 1889 fu nominato Consigliere di questa Corte di Cassazione, però non potè farvi lunga dimora perocchè, colpito da grave malattia, cessò alla vita nel passato giugno, quando ancora non aveva compiuti i suoi 62 anni. Magistrato studioso quanto modesto ed intelligente fu appassionato degli studii legali, collaborò efficacemente in varii giornali giuridici, ed i suoi scritti, come le sue sentenze rimangono d'ammestramento per la profonda dottrina, e la cultura di cui sono improntati.

Gentiluomo perfetto seppe cattivarsi la stima ed il rispetto di tutti. Cittadino liberale ed onesto lasciò sempre ed ovunque caro ricordo di sè.

La nobile figura di Francesco Pantanetti si è di-

partita da noi non sono che pochi giorni, e quasi alla vigilia di questa festa della giustizia. Educato a forti e serii studii divenne un romanista dei più colti — il gran libro delle pandette gli era famigliarissimo, e sovente in esso trovava il principio al quale informava i suoi pronunciati.

Laureatosi giovanissimo nella Università di Roma fu poco dopo ammesso col grado di segretario nel Tribunale della Rota Romana, allora tenuto in altissima considerazione. Acquistatasi fama nelle discipline giuridiche venne nominato giudice nel Tribunale civile e correzionale di Perugia, e nel 1860 dal Commissario Regio dell'Umbria fu prescelto per presiedere il Tribunale di Spoleto; nel 70 divenuta Roma la capitale d'Italia fe' parte della nuova Corte d'Appello ed indi della Corte di Cassazione, ove per la sua dottrina e per la profonda erudizione di cui era fornito raggiunse, per concorde parere di tutti l'alto grado di Presidente di Sezione.

Colpito da infermità persistente e mortale ne sopportò con stoica rassegnazione i tormenti, e tuttochè avesse sperimentati inutilmente tutti i rimedii suggeriti dalla scienza, la malattia inesorabile consumò la sua vita. Ora non resta di lui che la memoria delle alte doti della sua mente e della sua dottrina, come della sua profonda erudizione nel diritto Romano, e della integrità ed indipendenza del suo carattere, che più che il valore delle dottrine giuridiche fu sino all'ultimo la forza principale della sua vita. Questa memoria resterà imperitura, ed il nome del Pantanetti che fu vanto, e decoro della Curia Romana rimarrà in tutti come esempio da imitare, onde tener sempre alto ed onorato il prestigio della magistratura Italiana.

Però se profondo è il dolore che la sua dipartita ha cagionato in noi, suoi compagni ed ammiratori, vale a mitigarne l'asprezza il vedere che su proposta del Mi-

nistro Guardasigilli il Re ha nominato a suo successore il commendatore Tondi, che noi salutiamo come continuatore delle virtù del Pantanetti per essere anche lui magistrato dell'antico stampo, a cui non fa difetto nè l'ingegno nè la profondità della dottrina, nè la integrità del carattere.


Anche la Curia ebbe i suoi lutti, avendo essa nel passato anno avute perdite dolorose. Cadevano di fatti sotto la falce della morte gli avvocati Bracci, Alessandri, Prosperi, Zarù, Bevilacqua e Gioazzini: Tutti onestissimi, non vennero mai meno al nobile loro mandato. Il Bevilacqua però fu avvocato di molta rinomanza per la moltissima pratica forense, e per l'abilità che spiegava nelle sue difese. Consulente di molti pubblici Istituti fu di carattere fiero ed indipendente, fu magistrato sotto la Repubblica Romana nel 1848 e 1849, e dopo il 71 membro dell'ordine degli avvocati.

Il Gioazzini fu anche esso Professore nella Università di Roma ove dettava pandette; fu avvocato del Sacro Concistoro, e membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Dottissimo per quanto erudito fu amato e stimato dalla magistratura e dalla Curia intera pel suo carattere integro, e per la saldezza de' suoi principii ai quali rimase sempre fedele.

Adempiuto questo mesto tributo non mi resta che dirvi che l'esempio degli estinti ritempri il nostro animo e lo renda, ove ne sia bisogno, più saldo e più vigoroso nell'adempimento de' nostri doveri. Grande è l'ufficio, altissimo il mandato che ci è commesso, grandi del pari sieno lo zelo e l'efficacia nostra; e se maggiori sono le difficoltà si spieghino maggiore il vigore e la virtù per superarle, perchè a noi italiani s'impone un obbligo speciale avendo grandi tradizioni da continuare, ed una grandissima eredità di gloria da custodire.


Ricordiamo sempre che mantenere inviolata per

tutti, e contro tutti la scrupolosa osservanza della legge, che è tutela e presidio di ognuno, de' deboli e de' potenti, è la nostra sola, l'unica nostra missione; ed è nella fiducia che questo ricordo non verrà mai meno riprendiamo fidenti le nostre funzioni, e nel nome Augusto di Umberto I Re d'Italia, il quale tanto affetto e tante speranze in se racchiude, dichiarate onorando signor Presidente che la giustizia sarà a tutti resa con imparzialità ed indipendenza, e che inteso a codesto fine incomincia oggi per la Corte di Cassazione di Roma il nuovo anno giuridico 1892.



PAROLE PRONUNCIATE DA S. E. IL PRIMO PRESIDENTE

SENATORE LORENZO EULA



ECCELLENZE,

Adempio anzitutto ad un sentito e ben caro dovere rendendo le più distinte grazie all' Ecc.mo Signor Procuratore Generale per le gentili parole che si è compiaciuto di rivolgermi, parole che vogliosi ascrivere non a meriti che so di non avere, ma alla squisita bontà del suo cuore, pari all'altezza della mente che tutti in lui ammiriamo.

Rendendo poi il tributo di ben meritata lode alla splendida Relazione dell'esimio suo collaboratore, devo per sentimento di giustizia dichiarare che se questo Collegio ha continuato, anche nel caduto anno, a per correre quella via, da cui non si è allontanato mai sotto la illuminata guida dell' illustre e venerato mio Antecessore, di cui ognuno di noi ricorderà sempre con affetto il potente ingegno, la vasta dottrina, il nobile e specchiato carattere, ciò è dovuto agli ottimi miei Colleghi, al loro intenso amore pel servizio, ed alla costante devozione loro al proprio mandato, ed è per merito di questo elettissimo Foro, che, deferente

sempre verso la Magistratura, non ha cessato mai di prestare la sua valida ed efficace cooperazione, perchè potessimo raggiungere la comune nostra meta.

Compiuto questo dovere, nel nome Augusto del Re dichiaro aperto per la Suprema Corte di Roma il nuovo anno giuridico 1892.

PROSPETTI STATISTICI SOMMARI

PARTE PRIMA. - *Affari civili.*

I.

Affari comuni alle cinque Corti di Cassazione.

Ricorsi a carico :

pendenti alla fine del 1890	N.	558
sopraggiunti nell'anno 1891		226

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso	N.	49
per dichiarazione di cessata materia a contendere		9
per dichiarazione d'inammissibilità.		9
con rigetto		177
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata .		
cassazione con rinvio		127
» senza rinvio		»
provvedimenti ordinatori		4
ricorsi rimasti pendenti alla fine del 1891		413
numero dei controricorsi presentati		146

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione :

entro 8 giorni	N.	7
» 15 »		61
» 20 »		96
» un mese		93
» dopo un mese		114

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre a tre mesi	N.	12
da più di tre mesi a sei mesi		80

da più di sei mesi ad un anno	N.	105
da un anno a due.		112
da due a tre anni.		36
oltre tre anni		16

II.

Affari di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma. Sezione unica:

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine dell'anno 1890	N.	176
sopraggiunti nell'anno 1891		360

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso	N.	25
per dichiarazione di cessata materia a contendere		21
per dichiarazione d' inammissibilità		21
con rigetto		126
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata. »		
cassazione con rinvio		114
» senza rinvio		»
provvedimenti ordinatori		5
ricorsi pendenti alla fine del 1891		227
numero dei controricorsi		58

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro 8 giorni	N.	10
» 15 »		44
» 20 »		61
» un mese		82
» dopo un mese		107

Durata delle cause decise in Cassazione della data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N.	18
da più di tre mesi a sei		60

da più di sei mesi ad un anno	N.	92
da un anno a due.		104
da due a tre anni		25
oltre tre anni		8

III.

Ricorsi alle Sezioni unite in materia di competenza e di conflitti.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1890	N.	159
sopraggiunti nell'anno 1891.	-	128
per dichiarazione di competenza riguardante materie deferite alla cognizione esclusiva della Cassazione di Roma.		26
per conflitti tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di Cassazione tra le Corti medesime.	»	
per conflitti tra tribunali ordinari e speciali	»	
per conflitti tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa		79
che impugnano sentenze di giurisdizioni speciali per ragioni di competenze od eccesso di potere		1
per gli stessi motivi che dettero luogo ad un primo annullamento.		12

Esito dei ricorsi esauriti:

per recesso		7
con sentenza		142
ricorsi pendenti alla fine del 1891		149
numero dei controricorsi		58

PARTE SECONDA - *Affari penali.*

I.

Prima sezione penale.

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1891).

Ricorsi :

pendenti al primo gennaio 1891	N.	422
sopravvenuti dal primo gennaio al 31 dicembre 1891		2,162
		<hr/>
	N.	2,584

Esauriti nel detto periodo di tempo senza discussione di motivi :

per recesso dal ricorso	N.	70
per estinzione dell'azione penale		4
per inammissibilità del ricorso		761

Con discussione di motivi contro sentenze di :

sezione d'accusa, con rigetto	N.	68
» con annullamento		30
corti d'assise, con rigetto		1,107
» con annullamento		110
		<hr/>
		2,150
rimasti pendenti	N.	434
		<hr/> <hr/>

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata :

non oltre 3 mesi	N.	1,115
da più di 3 a 6 mesi		536
da più di 6 mesi ad un anno		14
oltre 1 anno		2
nei quali 1667 procedimenti vi furono 2150 ricorsi.		

Conflitti ed altre questioni di competenza :

rimasti pendenti al 1° gennaio 1891	N.	21
sopravvenuti nell'anno 1891		294
Totale N.		315
esauriti nell'anno 1891		287
rimasti pendenti al 31 dicembre 1891.	N.	28

Domande di remissione :

rimaste pendenti al 1° gennaio 1891	N.	1
sopravvenute nell'anno 1891		27
N.		28
esaurite nell'anno 1891		26
rimaste pendenti al 31 dicembre 1891.	N.	2

SEZIONI UNITE (*Penale*)

pendenza al 1° gennaio 1891 — Ricorsi	N.	3
ricorsi sopravvenuti nell'anno 1891.		5
Totale N.		8
esauriti nell'anno		3
rimasti pendenti al 31 dicembre 1891.	N.	5

II.

Seconda sezione penale.

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1891).

procedimenti pendenti al 1° gennaio 1891 . . . N.	694
sopravvenuti nell'anno 1891	<u>7,130</u>
Totale N.	<u>7,824</u>
esauriti nell'anno 1891 N.	<u>7,053</u>
con ricorsi (1) N.	<u>9,439</u>

Senza discussione dei motivi:

per recesso dal ricorso N.	188
per estinzione dell'azione penale	41
per inammissibilità del ricorso	<u>4,857</u>
	<u>5,086</u>

Con discussione dei motivi:

contro sentenze dei pretori, rigetto . . . N.	282
con annullamento	89
contro sentenze dei tribunali, rigetto . . .	1,623
con annullamento	247
contro sentenze di corti di appello, rigetto.	1,833
con annullamento	<u>279</u>
	<u>4,353</u>
	<u>9,439</u>
procedimenti rimasti pendenti al 1° gennaio 1892.	<u>771</u>

(1) Spesso un solo *procedimento* contiene più *ricorsi*, sia di condannati in condizioni diverse, sia anche del Pubblico Ministero o della parte civile.

Durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:

non oltre tre mesi.	N. 6,398
da 3 a 6 mesi	622
da mesi 6 ad un anno	32
oltre l'anno.	1

Totale N. 7,053
